



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00975/2026

Decisione n. 76

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Anna Cusimano

Marcello de Luca Tamajo

Piero Floreani - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **36/2026**, presentato, in data 6 maggio 2026, dalla **A.S.D. Soccer Massafra 1963**, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Porzia,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

avverso

tutti i capi e i punti della decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, comunicata e pubblicata in data 9 aprile 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, FIGC, n. 0009/TFNST-2025-2026, notificata il 6 marzo 2026, con cui è stata dichiarata l'irregolarità del tesseramento del calciatore [omissis] della A.S.D. Soccer Massafra 1963 alla data del 14 dicembre 2025.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 5 giugno 2026, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Soccer Massafra 1963 - avv. Valentina Porzia; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso depositato il 6 maggio 2026, la A.S.D. Soccer Massafra 1963 (d'ora innanzi anche solo Massafra) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione n. 0110/CFA-2025-2026 della Corte Federale d'Appello FIGC, comunicata e pubblicata in data 9 aprile 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, FIGC, n. 0009/TFNST-2025-2026, notificata il 6 marzo 2026, con cui è stata dichiarata l'irregolarità del tesseramento del suo calciatore [omissis] alla data del 14 dicembre 2025.

All'esito della gara di Campionato di Eccellenza Puglia, Girone Unico, del 14 dicembre 2025, tra il Massafra e la USD Brilla Campi Salentina (terminata con il risultato di 1-0), quest'ultima compagine proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale C.R. Puglia, eccependo la posizione irregolare di quattro calciatori del Massafra ([omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]); e ciò in quanto la modulistica per il tesseramento sarebbe stata sottoscritta dal Presidente del

Massafra, Sig. [omissis], in costanza della sanzione disciplinare di inibizione pari a due mesi comminatagli con Comunicato Ufficiale FIGC-LND n. 187/AA del 30 ottobre 2025, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 126 CGS FIGC.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, rilevata la pregiudizialità della questione sulla validità dei tesseramenti rispetto alla decisione del reclamo relativo alla regolarità della gara, disponeva la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b), CGS FIGC.

1.1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con decisione n. 0009/TFNST-2025-2026, depositata il 6 marzo 2026, deliberava quanto segue: *«riconosce la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori [omissis], [omissis] e [omissis] alla data del 14 dicembre 2025. Di conto, ritiene la irregolarità del tesseramento del calciatore [omissis] alla data del 14 dicembre 2025»*.

In particolare, il TFN, a seguito delle *«verifiche effettuate presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia»* - da cui emergeva in via documentale che *«per quanto concerne i calciatori [omissis], [omissis] e [omissis], la relativa modulistica risulta sottoscritta da soggetti diversi dal Presidente inibito; con riferimento invece al calciatore [omissis], il modulo cartaceo (c.d. variazione di tesseramento) e la correlata ulteriore documentazione risultano sottoscritti dal Presidente [omissis] in data 31 ottobre 2025, dunque in epoca successiva alla pubblicazione della sanzione di inibizione»* -, così motivava: *«Ora, da un lato risponde al vero che la pratica di tesseramento è stata dematerializzata e finalizzata attraverso la piattaforma federale da altro dirigente abilitato, mediante apposizione della firma digitale e trasmissione all'Ufficio competente. Risponde altresì al vero che il Presidente inibito non ha apposto la firma digitale, né ha formalmente perfezionato l'operazione attraverso il sistema informatico federale. Assume, però, decisiva e dirimente efficienza causale, la sottoscrizione del modulo variazione di tesseramento da parte del presidente inibito, alla luce del fatto che la sottoscrizione veniva apposta, in calce, in data successiva alla pubblicazione, sul C.U., della relativa sanzione [...]. Il Collegio osserva preliminarmente come la sanzione disciplinare dell'inibizione, secondo consolidata e granitica giurisprudenza, comporta per il soggetto destinatario il divieto di svolgere qualsivoglia attività federale e non ha riflessi in ambito civile o amministrativo. La sanzione, però, deve essere intesa in senso ampio, nel senso, cioè, da considerare preclusi, con riferimento alla procedura di tesseramento, tutti gli atti che si inseriscono nel procedimento finalizzato alla produzione di effetti giuridici nell'ordinamento sportivo. Nel caso di specie, la procedura di tesseramento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, articolata in una pluralità di passaggi – compilazione e sottoscrizione della modulistica, dematerializzazione dei documenti, richiesta di firma digitale,*

trasmissione attraverso il sistema federale e successiva validazione da parte degli uffici competenti – ciascuno dei quali contribuisce alla formazione dell'atto finale. In tale contesto, la sottoscrizione della modulistica cartacea relativa alla variazione di tesseramento non può essere considerata un atto meramente interno o privo di rilevanza giuridica, bensì costituisce un passaggio essenziale della procedura, indispensabile per la successiva prosecuzione dell'iter amministrativo federale. La sottoscrizione del legale rappresentante della società sulla modulistica cartacea rappresenta infatti un requisito necessario per la validità della pratica, tanto che la produzione di un modulo privo di sottoscrizione o recante una sottoscrizione non valida determinerebbe il blocco della procedura o comunque l'impossibilità di procedere alla sua regolare definizione. Ne consegue che l'attività svolta dal Presidente della società ASD Real Soccer Massafra, concretantesi nella sottoscrizione del modulo cartaceo di variazione del tesseramento del calciatore [omissis], deve essere qualificata come atto integrante la procedura federale di tesseramento, e dunque come attività che rientra tra quelle precluse al soggetto colpito dalla sanzione della inibizione. Né può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che la successiva fase della procedura – consistente nella dematerializzazione della documentazione e nell'apposizione della firma digitale – sia stata materialmente eseguita da altro dirigente abilitato. Infatti, la presenza di un atto essenziale compiuto da soggetto inibito all'interno della sequenza procedimentale incide sulla validità dell'intera procedura, non potendo ritenersi che la successiva attività di altri soggetti sia idonea a sanare il vizio originario. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una interpretazione che consentirebbe di aggirare agevolmente gli effetti della sanzione disciplinare, eludendola e svuotandola, permettendo al soggetto inibito di compiere segmenti decisivi dell'iter. Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il Presidente [omissis], in costanza della sanzione di inibizione, ha sottoscritto il modulo cartaceo relativo al tesseramento del calciatore [omissis], svolgendo pertanto un'attività che deve ritenersi incompatibile con il regime interdittivo derivante dalla irrogazione della sanzione disciplinare. Tale circostanza comporta l'irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo. Diversamente, per quanto riguarda i calciatori [omissis], [omissis] e [omissis], non risultano emergere dagli atti elementi idonei a dimostrare che la relativa procedura di tesseramento sia stata influenzata da attività svolte dal Presidente inibito, non potendosi considerare tali le attività meramente tecnico-procedimentali, quale la dematerializzazione dell'atto cartaceo o la richiesta di firma prodromica alla apposizione della firma digitale, non costituendo le stesse manifestazione di una volontà di tipo "negoziale"; con la conseguenza che, in relazione ai predetti tesserati, non sussistono profili di irregolarità rilevanti ai fini del presente giudizio».

2. Avverso la suddetta decisione, nella parte in cui dichiara l'irregolarità del tesseramento del calciatore [omissis], il Massafra proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, chiedendo la revoca/annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria della regolarità del tesseramento del medesimo a partire dal 3 novembre 2025 e, comunque, alla data del 14 dicembre 2025.

La CFA, con la decisione quivi impugnata respingeva il gravame, confermando l'irregolarità del tesseramento del calciatore in parola, così statuendo: *«Il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Come noto, l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva disciplina la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC [...] Il comma 3 del medesimo articolo precisa che il soggetto inibito "non può svolgere alcuna attività nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa". L'art. 32, comma 1, C.G.S. [...] stabilisce inoltre che "è fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto". L'art. 39 N.O.I.F. disciplina il tesseramento dei calciatori, prevedendo al comma 2 che "la richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. [...] debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice" e al comma 3 che "la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento". Sicché, come affermato costantemente dalla giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, gli atti posti in essere da soggetti inibiti sono affetti da nullità radicale e insanabile, con effetto retroattivo (ex tunc) [...]. Stante quanto precede, in via preliminare e assorbente, questa Corte rileva che [...] emerge un dato fattuale incontrovertibile: il Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta) sottoscritto tra l'A.S.D. Soccer Massafra 1963 e il calciatore [omissis] reca espressamente la data del 31 ottobre 2025. Tale circostanza assume carattere dirimente e, di per sé sola, è sufficiente a fondare il rigetto del reclamo in quanto accadimento inconfutabilmente ascrivibile al legale rappresentante della reclamante in un momento successivo all'efficacia dell'inibizione. Invero, la formazione del titolo contrattuale costituisce l'evento fondante il rapporto tra la società calcistica ed il calciatore; sicché, da un lato, appare certo che l'avvenuta conclusione dello stesso in data successiva al 30 ottobre 2025 con avvenuta sottoscrizione da parte del Sig. [omissis] costituisce di per sé evidenza che, in costanza della sanzione, sono stati compiuti atti vietati; dall'altro lato, proprio per effetto di quanto precede, a nulla vale tentare di sostenere che il conseguente procedimento di tesseramento, in quanto asseritamente ascrivibile ad altro soggetto (non inibito) sarebbe di per sé idoneo a legittimare la presenza in campo del calciatore [omissis]. Peraltro, neanche si può ritenere fondato il rilievo della reclamante secondo*

cui la data del 31 ottobre 2025 in calce al contratto di lavoro sportivo sarebbe stata apposta da persona diversa dal Sig. [omissis] e non attestante l'effettivo momento di conclusione del contratto tra le parti. Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa della Brilla Campi Salentina, tale data costituisce elemento documentale dotato di valore probatorio privilegiato ai sensi dell'art. 2704 c.c., il quale come noto stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione può essere fatta valere nei confronti dei terzi dalla data in cui la scrittura è stata registrata o è avvenuto altro fatto che ne stabilisca l'antioriorità. Nel caso di specie, (i) la trasmissione telematica del contratto agli uffici federali, avvenuta incontestabilmente in data 31 ottobre 2025, costituisce fatto idoneo a conferire data certa al documento ai sensi della richiamata disposizione codicistica e (ii) quindi si tratta di data inconfutabilmente successiva alla pubblicazione del C.U. FIGC n. 187/AA del 30 ottobre 2025, con il quale veniva irrogata al Sig. [omissis] la sanzione disciplinare dell'inibizione per mesi due. Ne consegue, in termini di assoluta evidenza, che alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo – così come risultante dal documento stesso – il Presidente [omissis] era già sottoposto alla sanzione inibitiva e, pertanto, era privo della capacità di compiere atti rilevanti per l'ordinamento federale. In tale prospettiva, non potrebbe assumere una qualche valenza probatoria la dichiarazione resa dal calciatore [omissis], nella quale quest'ultimo afferma di aver sottoscritto i documenti "nelle giornate 28-29 ottobre 2025", evidentemente inidonea a costituire prova documentale idonea a vincere la fede privilegiata della data apposta sull'atto. Né a diverse conclusioni si può pervenire, come accennato, sulla scorta della documentazione versata in atti ed attestante le tempistiche con le quale la reclamante (rectius, il suo legale rappresentante [omissis]) ha attivato il procedimento di tesseramento. Ed infatti, anche l'analisi di tale diverso ed ulteriore plesso documentale, evidenzia che mentre la creazione del modulo di tesseramento è avvenuta da parte del Sig. [omissis] in data 27 ottobre 2025, la successiva attività di "dematerializzazione" è stata effettuata dal Sig. [omissis] in data 31 ottobre 2025 e, quindi, successivamente alla intervenuta efficacia del provvedimento di inibitoria. Orbene, considerando che nel peculiare lessico utilizzato per la procedura di tesseramento con il termine "dematerializzazione" si intende alludere alla concreta attività di stampa del documento cartaceo (precedentemente creato), si può desumere con ragionevole certezza che anche la relativa firma olografa su tale documento cartaceo (appunto stampato/dematerializzato dal Sig. [omissis] in data 31 ottobre 2025) non possa che essere stata apposta in pari data o comunque in data sicuramente non anteriore al 31 ottobre 2025 e, quindi, per quanto rileva nel caso di specie, in un momento successivo alla adozione del provvedimento di inibizione. Alla luce di quanto precede, la questione relativa alla distinzione tra firma digitale e firma autografa, sulla quale la reclamante ha incentrato il proprio gravame, risulta pertanto del

tutto irrilevante ai fini della decisione. Invero, si tratta di argomento che in ogni caso non è sufficiente a scalfire quanto evidenziato in ordine alle tempistiche di formazione del contratto di lavoro sportivo – atto essenziale e imprescindibile della procedura di tesseramento – nonché della sottoscrizione del modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento, documenti entrambi sottoscritti dal Sig. [omissis] in data 31 ottobre 2025, dunque in costanza di esecuzione della sanzione inibitiva. Fermi gli assorbenti rilievi che precedono, neppure può essere accolta la censura relativa alla presunta violazione del legittimo affidamento della reclamante, correlato all'intervenuta conferma del (corretto) perfezionamento del procedimento di tesseramento da parte dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Puglia FIGC-LND. Invero, il richiamato principio presuppone che il soggetto che vi voglia fare ricorso versi in una situazione di buona fede soggettiva, ossia ignori, senza colpa, l'irregolarità della situazione giuridica su cui ha fatto affidamento. Nel caso di specie, tuttavia, la reclamante non può invocare un affidamento incolpevole, atteso che: - la società era perfettamente a conoscenza del provvedimento di inibizione irrogato al proprio Presidente con C.U. n. 187/AA del 30 ottobre 2025; - la società ha proseguito nella procedura di tesseramento nonostante la pendenza di tale sanzione, facendo sottoscrivere al Presidente inibito atti essenziali della procedura, quale è innanzitutto il contratto di lavoro con il calciatore [omissis]; - nello scambio di corrispondenza con l'Ufficio Tesseramenti, la società ha rappresentato una situazione fattuale smentita dalla documentazione versata in atti, affermando che le sottoscrizioni di tesseramento e contrattualistica erano avvenute in data antecedente al provvedimento inibitivo; - la società ha consapevolmente adottato un'interpretazione del tutto soggettiva delle norme federali, assumendosi il rischio delle conseguenze derivanti da una diversa valutazione in sede giustiziale. Sicché, la conferma fornita dall'Ufficio Tesseramento in data 7 novembre 2025 non può ritenersi idonea a fondare un legittimo affidamento meritevole di tutela, atteso che tale conferma è stata ottenuta sulla base di una rappresentazione dei fatti non rispondente alla realtà documentale».

3. Con il ricorso evidenziato in epigrafe, il Massafra ha adito il Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi di diritto.

- I. *“Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Insussistenza dei motivi in fatto della decisione – Illogicità' e contraddittorietà della motivazione”.*

La ricorrente ritiene che la CFA abbia fondato la propria decisione su presupposti non corrispondenti alla realtà fattuale, documentale e regolamentare, evidenziando che: i) in data 27 ottobre 2025, la Società procedeva, sull'apposito portale Tesseramenti, alla creazione della pratica di “Aggiornamento di posizione di tesseramento” del sig. [omissis], a stamparne la relativa documentazione e a far firmare il “modulo di variazione di tesseramento” al sig. [omissis]; ii) in

data 30 ottobre 2025, veniva inibito il Presidente della ricorrente; iii) in data 31 ottobre 2025, il sig. [omissis] caricava la documentazione necessaria (con i moduli già firmati con firma autografa in data 27 ottobre 2025) e, una volta sottoscritta digitalmente e quindi “dematerializzata”, provvedeva a depositarla tramite l'apposito portale; iv) in data 1° novembre 2025, l'Ufficio Tesseramenti segnalava la necessità di una integrazione della pratica di tesseramento, generando un alert di errore; v) in data 1° novembre 2025, la Soccer Massafra provvedeva ad integrare la pratica di tesseramento; vi) in data 3 novembre 2025, alle ore 15:53:22, l'Ufficio Tesseramenti, dopo aver acquisito e verificato il documento richiesto, procedeva ad approvare definitivamente la pratica di tesseramento DL n. [omissis] del sig. [omissis]; vii) il 7 novembre 2025, la ricorrente interpellava l'Ufficio Tesseramenti onde fugare i dubbi sulla validità del tesseramento, chiarendo, tra le altre, come le firme autografe sui documenti cartacei fossero state apposte dal Presidente, anche se in data anteriore alla data di efficacia del provvedimento di inibizione; viii) nella medesima comunicazione si rappresentava che Massafra ha preferito non impiegare il calciatore [omissis], sia in data 2 novembre 2025 nella gara Spinazzola - Massafra, che nella gara disputata in data 6 novembre 2025. In pari data, l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia rispondeva alla PEC affermando: “il calciatore in oggetto risulta regolarmente tesserato dal 03/11/2025”.

Da ciò la ricorrente trae la conclusione che il vero *“evento fondante il rapporto tra la società calcistica ed il calciatore”* sarebbe l'approvazione della pratica sul Portale Unico FIGC, avvenuta in data 3 novembre 2025 mediante il *“Pallino Verde”* apposto sul portale che, sempre secondo la ricorrente, costituirebbe l'unico evento fondante del rapporto tra la società calcistica ed il calciatore (*“Il regolamento federale, pertanto, afferma che è onere del portale (ovvero dell'ufficio tesseramenti) comunicare gli impedimenti e chiarisce che “l'evento fondante” del rapporto è la data del deposito telematico del tesseramento, o per meglio dire della sua approvazione”*, cit. p. 5).

- II. *“Violazione ed erronea applicazione dell'art. 39, comma 3 e dell'art. 42 NOIF nonché della legge sportiva – Insussistenza dei motivi in diritto della decisione – Illogicità e contraddittorietà della motivazione”.*

La decisione impugnata violerebbe gli art. 39, comma 3, e 42 delle NOIF, avendo ritenuto che l'evento fondante del rapporto tra calciatore e società è la firma del contratto e non la data del deposito telematico della richiesta di tesseramento. Ne conseguirebbe che, a seguito della riforma (D.lgs n. 36/2021) che ha consentito la possibilità di stipulare un contratto di lavoro anche in ambito dilettantistico, le società possono impiegare calciatori nella propria rosa solo dopo un controllo preventivo su tutti i documenti caricati sul Portale Unico FIGC da parte del suddetto Ufficio, esattamente il giorno dopo il rilascio del visto di esecutività che rende il tesseramento regolare ed

il calciatore utilizzabile. Nel caso di specie, il Portale Unico FIGC, per mano operativa dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità del documento caricato prima della citata comunicazione fatta dal Massafra con PEC del 7 novembre 2026. Tale irregolarità, invece, non sarebbe mai stata rilevata, neanche dopo i ricorsi aventi ad oggetto il tesseramento del sig. [omissis].

Sicché, alla luce della corretta interpretazione dell'art. 39, comma 3, NOIF, in combinato disposto con l'art. 42 NOIF, secondo cui il tesseramento è valido/regolare dalla data di rilascio del visto di esecutività e fino a revoca (nel caso di specie non più possibile perché il rapporto è risolto dalla data del 30 gennaio 2026), è evidente che decisione della Corte Federale d'Appello sarebbe viziata da una errata applicazione/violazione della norma sopra indicata, essendo stato, di fatto, invalidato (dichiarato irregolare) *ex tunc* un tesseramento approvato dal competente organo federale, laddove, al massimo, sarebbe stata possibile una revoca *ex nunc*, ai sensi dell'art. 42 NOIF.

III. *“Violazione ed erronea applicazione del principio del legittimo affidamento”.*

La decisione appellata avrebbe violato il principio del legittimo affidamento nella parte in cui non ha riconosciuto che la procedura “approvata” dal Portale Unico FIGC in data 3 novembre 2025 e la PEC inviata dall'Ufficio Tesseramenti C.R. Puglia in data 7 novembre 2025 fossero circostanze idonee e sufficienti a creare un legittimo affidamento meritevole di tutela.

La società ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, che ha dichiarato l'irregolarità del tesseramento del calciatore [omissis] per A.S.D. Soccer Massafra 1963 e, per gli effetti, di dichiarare valido il tesseramento del calciatore medesimo [omissis] per A.S.D. Soccer Massafra 1963 a far data dal 3 novembre 2025; in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0110/CFA-2025-2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, che ha dichiarato l'irregolarità del tesseramento del calciatore [omissis] per A.S.D. Soccer Massafra 1963 e, per gli effetti, di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.

3.1. In data 12 maggio 2026, il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, con decreto Prot. n. 00485/2026, «*Rigetta(va) l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata*».

Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 5 giugno 2026, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata. La vicenda per cui è causa chiede al Collegio di stabilire se possa dirsi regolare, alla data della gara del 14 dicembre 2025, il tesseramento di un calciatore la cui procedura annovera atti – il contratto di lavoro sportivo e il modulo di variazione della posizione di tesseramento – sottoscritti dal legale rappresentante della società in costanza della sanzione dell'inibizione; e, in caso negativo, se la successiva approvazione della pratica, da parte dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, unitamente alla conferma resa da quest'ultimo con PEC del 7 novembre 2025, valga a sanarne il vizio o, quantomeno, a fondare in capo alla ricorrente un affidamento meritevole di tutela.

È bene, anzitutto, fissare la cadenza temporale dei fatti. È incontestato che la pratica di "aggiornamento di posizione di tesseramento" del calciatore [omissis] sia stata creata sul portale federale il 27 ottobre 2025; che, con C.U. FIGC n. 187/AA del 30 ottobre 2025, sia stato reso noto l'accordo ex art. 126 CGS FIGC, con il quale al Presidente della ricorrente, sig. [omissis], è stata applicata la sanzione dell'inibizione per due mesi e alla società, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda e la penalizzazione di un punto in classifica; che la pratica sia stata depositata telematicamente il 31 ottobre 2025, con la firma digitale di altro dirigente abilitato, e approvata dall'Ufficio Tesseramenti, previa integrazione, il 3 novembre 2025. È, invece, accertato dai giudici di merito – ed è su tale accertamento che si appuntano le censure – che il "Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Athleta)" e il modulo di variazione di tesseramento sono stati sottoscritti dal Presidente [omissis] il 31 ottobre 2025, quando l'inibizione era dunque già efficace.

2. Il primo motivo, con il quale si denunciano il travisamento dei fatti e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile nella parte in cui la ricorrente dichiaratamente sollecita il Collegio a "ricostruire la VERA dinamica dei fatti" e, per il resto, infondato.

La ricorrente contrappone all'accertamento della Corte Federale una diversa sequenza fattuale: moduli firmati il 27 ottobre, deposito del 31 ottobre a cura di altro dirigente, approvazione del 3 novembre quale vero "evento fondante" del rapporto. Ma la data di sottoscrizione degli atti è questione di puro fatto, sulla quale i giudici di merito si sono pronunciati in modo conforme e con motivazione tutt'altro che apparente. Il Tribunale Federale, all'esito delle verifiche effettuate

presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, ha accertato che il modulo di variazione di tesseramento e la correlata documentazione "risultano sottoscritti dal Presidente [omissis] in data 31 ottobre 2025". La Corte Federale ha fondato il medesimo convincimento su tre elementi convergenti: la data apposta sul contratto; il deposito telematico avvenuto in pari data, "fatto idoneo a conferire data certa al documento", ai sensi dell'art. 2704 c.c.; la stampa della modulistica cartacea (c.d. dematerializzazione), anch'essa effettuata il 31 ottobre, sicché la relativa firma olografa "non possa che essere stata apposta in pari data o comunque in data sicuramente non anteriore al 31 ottobre 2025". A fronte di tale quadro, la dichiarazione del calciatore, il quale riferisce di aver sottoscritto i documenti "nelle giornate 28-29 ottobre 2025", è stata motivatamente ritenuta inidonea a superarlo.

Non è dato, in questa sede, sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle risultanze istruttorie; né ricorre il vizio di motivazione, essendo il percorso argomentativo della Corte Federale lineare e aderente ai documenti. Vale osservare, *ad abundantiam*, che la data del 31 ottobre 2025 non è stata apposta da un terzo, ma figura sul contratto recante la sottoscrizione e il timbro della stessa ricorrente; e nei rapporti tra i sottoscrittori la data della scrittura privata fa fede fino a prova contraria, prova che non può certo dirsi raggiunta con la mera allegazione di una diversa versione dei fatti, avvalorata dalla sola dichiarazione dell'altro contraente.

Neppure sussiste la denunciata contraddittorietà. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe riconosciuto certezza alla data del deposito (31 ottobre), negandola a quella dell'approvazione (3 novembre). Ma le due date rispondono a interrogativi diversi e non si sovrappongono: la prima serve a stabilire quando gli atti della procedura sono venuti a esistenza e, dunque, se il loro sottoscrittore fosse in quel momento legittimato a compierli; la seconda attiene al momento dal quale il tesseramento – ove validamente richiesto – dispiega i propri effetti.

È qui, a ben vedere, l'equivoco sul quale poggia l'intera impugnazione, che sovrappone il piano della validità a quello dell'efficacia. Questo Collegio ha già chiarito che "una cosa è la validità dell'atto formale di tesseramento in termini di correttezza procedimentale, altra cosa è l'efficacia del medesimo ai fini della partecipazione alle gare in maniera legittima o meno" (Sez. I, decisione n. 71/2023). L'approvazione della pratica sul portale – il c.d. "pallino verde" – può segnare, al più, il momento a partire dal quale il tesseramento produce effetti; non può emendare il vizio che ne affligge la formazione. *Apertis verbis*, non è in discussione il quando del tesseramento, ma il *quomodo* della sua formazione.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 39, comma 3, e 42 NOIF, è infondato. Giova muovere dal quadro normativo, puntualmente ricostruito dai giudici di merito. L'art. 19 CGS FIGC stabilisce che l'inibizione comporta, in ogni caso, "il divieto di rappresentare

la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale" (comma 2, lett. a) e che il soggetto inibito "non può svolgere alcuna attività nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa" (comma 3). L'art. 32, comma 1, CGS FIGC, dettato proprio in materia di tesseramenti, vieta di "avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati" e soggiunge che "in questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto": previsione che, se colpisce di inefficacia gli atti conclusi intrattenendo contatti con l'inibito, a fortiori investe quelli che l'inibito abbia direttamente sottoscritto in rappresentanza della società. L'art. 39 NOIF, dal canto suo, esige che la richiesta di tesseramento sia "debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice" (comma 2) e ne fa decorrere gli effetti dalla data del deposito telematico, la quale, per il calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo, stabilisce la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale "purché venga concesso il visto di esecutività" (comma 3).

Il tesseramento, del resto, "è un effetto che consegue alla definizione di uno specifico procedimento amministrativo, disciplinato, in particolare, dall'art. 39 e 40 delle norme organizzative interne" (Sez. I, decisione n. 40/2025): una fattispecie a formazione progressiva, come esattamente rilevato dal Tribunale Federale, nella quale la sottoscrizione della modulistica e del contratto da parte del legale rappresentante costituisce "un passaggio essenziale della procedura, indispensabile per la successiva prosecuzione dell'iter amministrativo federale". Se uno degli atti fondativi è compiuto da chi, per effetto dell'inibizione, non è legittimato a rappresentare la società nell'ordinamento federale, l'effetto finale non può prodursi, perché il vizio colpisce la fattispecie nel suo momento genetico.

In tale prospettiva, il richiamo all'art. 39, comma 3, NOIF non giova alla ricorrente. La norma regola la decorrenza del tesseramento, ossia il momento dal quale una richiesta validamente formata produce i suoi effetti; e il visto di esecutività, che essa contempla per il calciatore titolare di contratto, è condizione di efficacia del deposito, non fatto sanante degli atti cui accede: esso presuppone, e non surroga, la regolare formazione del contratto e della richiesta.

Né è pertinente l'art. 42 NOIF. La disposizione disciplina il potere degli uffici federali di revocare il tesseramento e la decorrenza degli effetti della revoca: uno strumento di autotutela amministrativa, che non esaurisce né limita la cognizione rimessa agli organi di giustizia e, segnatamente, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, investito nella specie, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b), CGS FIGC, della questione pregiudiziale sulla regolarità del tesseramento. Il giudice che accerta tale irregolarità non revoca alcunché: dichiara che gli atti compiuti in violazione del divieto sono, per espressa qualificazione normativa, "privi di effetto", e

lo sono *ab origine*, “anche se conclusi”. Si tratta di un’inefficacia originaria, che il legislatore federale ha voluto sottrarre a qualsiasi meccanismo di sanatoria, in coerenza con l’insegnamento, richiamato dalla Corte Federale, secondo cui “l’ordinamento federale non può accordare alcuna forma di tutela, riconoscendo validità ed efficacia agli atti aventi rilevanza in ambito sportivo posti in essere da un soggetto sottoposto ad inibizione, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva da riconoscersi a tale sanzione” (TFN, Sez. Tesseramenti, decisione n. 4/2022). *Quod nullum est, nullum producit effectum*: la pronuncia che ne prende atto ha natura dichiarativa e, dunque, necessariamente retroattiva.

Diversamente opinando, sarebbe sufficiente far transitare l’atto vietato attraverso il portale federale e ottenerne l’approvazione per neutralizzare la sanzione: esito che il Tribunale Federale ha esattamente stigmatizzato come elusivo, giacché consentirebbe “di aggirare agevolmente gli effetti della sanzione disciplinare, eludendola e svuotandola”, e che vanificherebbe quei canoni di effettività e afflittività della sanzione che questo Collegio ha più volte posto a fondamento del sistema sanzionatorio sportivo (cfr., da ultimo, Sez. I, decisione n. 17/2026).

Non persuade neppure l’argomento secondo cui l’Ufficio Tesseramenti, titolare di un controllo “a monte”, avrebbe dovuto rilevare l’irregolarità e, non avendolo fatto, avrebbe consolidato il tesseramento. L’assunto per cui l’Ufficio non può essere relegato al ruolo di “mero passacarte” prova troppo: la verifica amministrativa della pratica, condotta sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della società, non trasforma l’approvazione in una sanatoria di atti che la norma dichiara privi di effetto, né trasferisce sull’Amministrazione federale la responsabilità che l’ordinamento pone in capo alla società per la regolarità dei propri tesseramenti. Per le medesime ragioni, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il sistema abbia consentito l’inserimento del calciatore in distinta e, da ultimo, la procedura di svincolo del 30 gennaio 2026: la registrazione informatica è rappresentazione del rapporto, non sua fonte, e non può conferire validità a ciò che ne è privo.

Né, infine, soccorrono i precedenti invocati. La decisione n. 89/2023 di questa Sezione, sulla quale il motivo è in larga parte costruito, riguardava una pratica depositata in forma incompleta, la cui carenza documentale era stata segnalata dall’Ufficio soltanto dopo la gara e prontamente colmata: in quel contesto si è affermato che il tesseramento produce effetti dal deposito sino all’eventuale comunicazione di revoca o di richiesta di integrazione, priva di efficacia retroattiva salvi i casi di cui all’art. 42 NOIF, perché la società “non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche alert e/o comunicazione di errore”. Analogamente, la decisione n. 84/2025 ha qualificato la mancata sottoscrizione della pratica come “irregolarità formale, riconducibile alla categoria degli errori materiali”. In entrambi i casi si trattava

di vizi formali, non percepiti né percepibili dalla società. Nel caso in esame, all'opposto – come condivisibilmente osservato dalla difesa federale – l'irregolarità non è sopravvenuta a un tesseramento originariamente valido, ma è originaria e genetica: attiene non alla forma dell'atto, ma alla legittimazione del suo autore, ed era perfettamente nota alla società, che non necessitava di alcun alert per sapere che il proprio Presidente era inibito. La ratio di quei precedenti, fondata sull'incolpevole affidamento della società nelle risultanze del sistema, non è dunque trasponibile alla fattispecie per cui è causa; e la stessa decisione n. 84/2025, nel ricostruire l'art. 42 NOIF, ne riconduce gli effetti retroattivi proprio alle "irregolarità o illegittimità sostanziali", sicché, anche a voler ragionare nella logica della revoca, il vizio in esame non si sottrarrebbe all'efficacia *ex tunc*.

4. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del principio del legittimo affidamento, è infondato.

La Corte Federale ha escluso l'affidamento sul rilievo che esso presuppone la buona fede soggettiva di chi lo invoca, il quale deve ignorare, "senza colpa, l'irregolarità della situazione giuridica su cui ha fatto affidamento": condizione che difetta in capo alla ricorrente, la quale era a conoscenza dell'inibizione, ha proseguito la procedura facendo sottoscrivere al Presidente inibito atti essenziali, ha rappresentato all'Ufficio Tesseramenti una situazione smentita dai documenti e ha consapevolmente assunto il rischio di una diversa valutazione in sede giustiziale. La conclusione merita piena condivisione.

Per consolidata giurisprudenza di questo Collegio, "il principio del legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario [...]. In altre parole, un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell'atto risulti fin dall'inizio al corrente della portata dell'atto richiesto"; in difetto, residua in capo all'interessato "una posizione di mera aspettativa di fatto che, inevitabilmente, cede rispetto al più generale principio di certezza del diritto" (Sez. I, decisioni nn. 38/2017 e 15/2025). E "la buona fede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento" (Sez. I, decisione n. 40/2019).

Nello stesso senso si orienta l'insegnamento del giudice amministrativo, dal quale la nozione di affidamento è mutuata: è tutelabile soltanto l'affidamento riposto senza colpa in una situazione di apparenza ingenerata dall'Amministrazione, che non è configurabile quando il vizio sia manifesto o comunque riconoscibile dal privato (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 20); e, a maggior ragione, "la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo" (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8).

Nel caso in esame, nessuno di tali presupposti ricorre. La società non poteva ignorare l'inibizione del proprio Presidente, avendo essa stessa preso parte all'accordo ex art. 126 CGS FIGC con il quale la sanzione è stata applicata, unitamente all'ammenda e alla penalizzazione irrogate alla società medesima (C.U. n. 187/AA del 30 ottobre 2025). Il dubbio sulla regolarità del tesseramento era stato, poi, avvertito dalla stessa ricorrente, tanto da indurla – per sua esplicita ammissione – a non impiegare il calciatore nelle gare del 2 e del 6 novembre 2025 “in virtù della mancanza di certezze”: e chi dubita non versa in quello stato di ignoranza incolpevole che dell'affidamento costituisce il *proprium*.

Quanto alla PEC del 7 novembre 2025, non giova alla ricorrente l'aver segnalato “spontaneamente” la firma del Presidente, giacché la segnalazione era accompagnata dall'affermazione – smentita dagli accertamenti dei giudici di merito – che le sottoscrizioni fossero state apposte “in data precedente al provvedimento” inibitorio, ed era dunque idonea a orientare in senso favorevole la risposta dell'Ufficio. Risposta che, peraltro – “il calciatore in oggetto risulta regolarmente tesserato dal 03/11/2025” – si risolve in una mera attestazione dello stato della pratica, priva di qualsivoglia valutazione della questione sottoposta, e non è comunque idonea a vincolare gli organi di giustizia, ai quali soltanto spetta l'accertamento della regolarità del tesseramento. Un'attestazione ottenuta sulla base di una rappresentazione non rispondente alla realtà documentale non può, per definizione, generare un affidamento legittimo.

Non va trascurato, infine, che l'affidamento invocato opererebbe a detrimento non già della sola Federazione, ma delle altre compagini del campionato e, in primo luogo, della controparte della gara del 14 dicembre 2025: sicché, nell'inevitabile bilanciamento degli interessi, prevale “l'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell'ordinamento sportivo complessivamente considerato” (Sez. I, decisioni nn. 38/2017 e 15/2025, cit.), cui si salda l'interesse alla regolarità delle competizioni. Né rileva, da ultimo, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale prodotta *sub* all. 10, resa in fattispecie diversa.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 giugno 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 12 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face